



# COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

## (Area Metropolitana di Bari)

**ORDINANZA N.**

**89**

**Data:**

**06/12/2023**

**SINDACO**

## ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno SEI del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTITRE dal Sindaco.

**Oggetto:**

DIVIETO DI RILASCIO VOLONTARIO DI PALLONCINI IN GOMMA, ANCHE SE BIODEGRADABILI, NASTRI COLORATI, LANTERNE CINESI, CORIANDOLI DI PLASTICA O DI ALTRI DISPOSITIVI AEROSTATICI IDONEI A DISPERDERSI SENZA CONTROLLO NELL'AMBIENTE

**IL SINDACO**

MASTRANGELO GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

## **PREMESSO CHE**

- studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini di gomma, anche biodegradabili, delle lanterne cinesi o altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente che li trattengono, dei coriandoli di plastica e dei nastri colorati;
- a causa dell'inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita marina, molti Stati ne hanno vietato i lanci massivi;
- i frammenti di palloncini abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso;

## **RICHIAMATI**

- la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il D.Lgs. n. 196/2021, entrato in vigore il 14 gennaio 2022, di attuazione della già menzionata Direttiva, relativi alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull' ambiente;

**RICHIAMATO** inoltre il protocollo d'intesa sottoscritto in data 07/11/2023 tra il Comune di Gioia del Colle (Ba) e l'organizzazione di Volontariato Plastic free, volto a contrastare l'inquinamento da plastica nel territorio comunale;

## **CONSIDERATO CHE**

- ai sensi dell'art.117 della Costituzione, comma 2, lett. s), la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In tale ambito materiale rientra la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art.1, comma 1, della Legge n.157/1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
- la parte IV del D.Lgs. 3.04.2006 n.152/2006 "Norme in materia ambientale" indica che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e dispone che lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali esercitino i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;

- l'art. 192 del D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuto sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto di cui sopra "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa" e che "il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

**CONSIDERATO** inoltre che questa Amministrazione Comunale è particolarmente sensibile al tema della difesa dell'ambiente e della sostenibilità ed è la volontà della stessa incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico, promuovendo ogni attività di "conservazione" del territorio;

**DATO ATTO** della volontà di questa Amministrazione tesa ad incentivare ogni azione volta a:

- tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico, nonché le caratteristiche qualitative, di salubrità e paesaggistiche delle risorse idriche, promuovendo ogni attività di "conservazione" del territorio, prevenendo e contrastando situazioni di potenziale criticità per l'ambiente derivanti, nel caso di specie, dall'abbandono e dalla dispersione di microplastiche;
- incentivare ogni azione di sensibilizzazione della cittadinanza ad un minor uso della plastica non compostabile, incoraggiando un atteggiamento più etico e sostenibile nei confronti dell'ecosistema;

**RITENUTO** pertanto necessario ed opportuno, per i motivi anzidetti, al fine di tutelare l'ambiente, disporre il divieto sul territorio comunale di imbrattare o lordare il suolo pubblico mediante il rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive;

**VISTE** le linee guida del Ministero dell'Ambiente;

**VISTO** il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale";

**VISTA** la Legge n.157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

**VISTA** la legge 689/81 ed in particolare gli articoli 13 e 16 e ss.mm.ii;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** lo statuto comunale;

### **ORDINA**

per i motivi di cui in premessa, fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, il divieto sul territorio comunale di imbrattare o lordare il suolo pubblico mediante il rilascio volontario di palloncini in gomma o materiale simile, anche se biodegradabili, lanterne cinesi o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente, coriandoli di plastica e nastri colorati, anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive, entro e non oltre l'adozione di un apposito regolamento

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa a:

- Comando Compagnia Carabinieri di Gioia del Colle (Ba);
- Comando di Polizia Locale del Comune di Gioia del Colle (Ba);
- Tenenza Guardia di Finanza di Gioia del Colle (Ba);

per la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

### **AVVERTE**

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), secondo la gravità del fatto, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 6 della legge n. 3/2003;

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line di questo Comune oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line di questo Comune.